



*Area Centro Unico Acquisti e Gare
Servizio Acquisti – Gare Forniture e Servizi*

Disciplinare della procedura di affidamento

Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del d.lgs n. 36/2023, del servizio di copertura assicurativa “Infortuni degli Amministratori e degli Alunni del Comune di Napoli” per il periodo 31/12/2024 – 31/12/2027 (anni 3) più eventuale proroga ai sensi dell’art. 120, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023, per un importo complessivo di € 70.000,00, comprensivo di imposte e oneri fiscali dovuti per legge, mediante un confronto tra preventivi sul MePA aperto a tutte le compagnie assicurative presenti nell’*Area Merceologica: Servizi per il funzionamento della P.A. - Servizi Assicurativi* CPV 66510000-8, senza porre alcuna restrizione di invito.

Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 3, del d. lgs. n. 36/2023.

RUP: dott. Antonio Coppola

Indice

Premesse

1. Piattaforma telematica
 - 1.1. La piattaforma telematica di negoziazione
 - 1.2. Dotazioni tecniche
 - 1.3. Identificazione
2. Documentazione della procedura di affidamento, chiarimenti e comunicazioni
 - 2.1. Documenti per la presentazione dei preventivi
 - 2.2. Chiarimenti
 - 2.3. Comunicazioni
3. Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti
 - 3.1. Servizi richiesti
 - 3.2. Durata
 - 3.3. Revisione prezzi
 - 3.4. Modifica del contratto in fase di esecuzione
4. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione
5. Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione
6. Requisiti Speciali e mezzi di prova
 - 6.1. Requisiti di idoneità professionale
 - 6.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria
 - 6.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale
 - 6.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorsi ordinari, aggregazioni di rete, Geie
7. Avvalimento
8. Subappalto
9. Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione
10. Garanzia provvisoria
11. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC
12. Modalità di presentazione del preventivo e sottoscrizione dei documenti
13. Soccorso istruttorio

14. Manifestazione di interesse a presentare preventivo e documentazione amministrativa
 - 14.1. Manifestazione di interesse a presentare preventivo
 - 14.2. Cauzione provvisoria
 - 14.3. Documento di Gara Unico Europeo
 - 14.4. Documentazione in caso di avvalimento
 - 14.5. Documentazione ulteriore per i soggetti associati
 - 14.6. Attestazione dell'avvenuto versamento del contributo all'ANAC
 - 14.7. Patto di Integrità
15. Offerta tecnica
16. Preventivo
17. Criterio di aggiudicazione
 - 17.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica
 - 17.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica
 - 17.3. Metodo di calcolo dei punteggi
18. Commissione giudicatrice
19. Svolgimento delle operazioni per la procedura di affidamento
20. Verifica documentazione amministrativa
21. Valutazione delle offerte economiche
22. Verifica di anomalia delle offerte
23. Affidamento e stipula del contratto
24. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
25. Codice di comportamento
26. Accesso agli atti
27. Definizione delle controversie
28. Trattamento dei dati personali
29. Informazioni complementari
 - 29.1. Protocollo di Legalità
 - 29.2. Tracciabilità dei flussi finanziari
 - 29.3. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli
 - 29.4. Patto di Integrità
 - 29.5. Programma 100

PREMESSA

Con determina dirigenziale n. 42 del 14/11/2024, questa Amministrazione ha stabilito di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, il servizio di copertura assicurativa "Infortuni degli Amministratori e degli Alunni del Comune di Napoli" per il periodo 31/12/2024 – 31/12/2027 (anni 3) più eventuale proroga ai sensi dell'art. 120, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023, per un importo complessivo di € 70.000,00 comprensivo di imposte e oneri fiscali.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Sistema MePA all'indirizzo Home – acquistinretepa), mediante un confronto tra preventivi sul MePA aperto a tutte le Compagnie assicurative presenti nell'*Area Merceologica: Servizi per il funzionamento della P.A.- Servizi Assicurativi*, CPV 66510000-8, senza porre alcuna restrizione di invito.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023, è il Dott. Antonio Coppola, indirizzo e- mail: antonio.coppola@comune.napoli.it

CPV: 66510000-8 "Servizi assicurativi"

Si ribadisce che l'ANAC, con Delibera n. 410 dell'11 settembre 2024, ha precisato che *"La mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. Stato sez. V, sentenza n 503 del 15.01.2024 Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021)";* ribadisce *"la centralità della decisione a contrarre (o atto equivalente), che secondo quanto espressamente previsto dall'art. 17 comma 2 del d.lgs. 36/2023, individua: l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale. L'affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l'individuazione dell'affidatario."* e *"la discrezionalità della stazione appaltante nell'individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le "esperienze idonee", ossia le precedenti attività espletate dall'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento";*

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti della procedura, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di *file* e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore

economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle specifiche tecniche rinvenibili nella documentazione presente su sito raggiungibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma MePA o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma MePA sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma MePA è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e a quanto previsto nelle specifiche tecniche, rinvenibili nella documentazione presente sul sito raggiungibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it>, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso, è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione *internet* e dotato di un comune *browser* idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-*bis* e 6-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal

Regolamento n. 910/2014;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle condizioni di seguito elencate:

1. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno Stato membro;
2. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/2014;
3. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e Paesi terzi o Organizzazioni internazionali.

1.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma MePA.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di affidamento.

2. DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI PER LA PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI

La documentazione per la procedura di affidamento comprende:

- a) Disciplinare della procedura di affidamento;
- b) Capitolato speciale d'Appalto;
- c) Documento di Gara Unico Europeo - DGUE;
- d) Patto di Integrità.

La documentazione è accessibile, gratuitamente, sul sito istituzionale della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" (www.comune.napoli.it/bandi nella sezione Avvisi, Bandi e inviti) e sulla Piattaforma <https://www.acquistinretepa.it>.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare **non oltre 8 giorni** antecedenti il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, in via telematica, attraverso la Piattaforma MePA, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma "acquistitelematici". Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la Piattaforma.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata, nei modi sopra indicati, al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente, nei modi sopra indicati, si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto del presente appalto è l'affidamento del servizio di copertura assicurativa "Infortuni degli Amministratori e degli Alunni del Comune di Napoli" per il periodo 31/12/2024 – 31/12/2027 (anni 3) più eventuale proroga, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023, per un importo complessivo di € 70.000,00 comprensivo di imposte e oneri fiscali dovuti per legge. CPV: 66510000-8.

Divisione in lotti: Lotto unico ai sensi dell'articolo 58 del d.lgs. 36/2023. L'appalto prevede un solo lotto, in quanto le tipologie di coperture assicurative sono strettamente correlate e la scelta del lotto unico garantisce:

1. Riduzione dei costi e monitoraggio;
2. vantaggi connessi alle economie realizzabili;
3. un solo interlocutore.

Valore complessivo dell'appalto è pari a € 70.000,00, comprensivo di ogni imposta e/o onere fiscale, suddiviso come di seguito indicato:

- € 60.000,00, comprensivo di ogni imposta e/o onere fiscale, per il periodo che compreso dalle ore 24:00 del giorno 31 dicembre 2024 alle ore 24:00 del giorno 31 dicembre 2027;
- € 10.000,00, al fine di consentire l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023;

- € 0,00 per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso.

Numero Lotto	Descrizione	CPV	Importo stimato per ciascuna annualità assicurativa
Lotto unico	Infortuni Amministratori e Alunni	66510000-8	€ 20.000,00 (per anno) comprensivo di ogni imposta e/o onere fiscale.
Oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi)			

L'importo annuo stimato è comprensivo di ogni imposta e/o onere fiscale.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro 0,00.

Ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, del d.lgs. n. 36/2023, il costo della manodopera, calcolato sulla base del vigente CCNL Ania - assicurativi 2022-2024 Codice J121, applicabile al presente appalto ai fini e per gli effetti dell'art. 11 del Codice, è stimato tra il 2% ed il 7,00% del premio netto complessivo per l'intero periodo contrattuale.

Modalità di finanziamento: L'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.

Il luogo di esecuzione dell'appalto è Napoli (Codice NUTS: ITF33).

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso

3.1 Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalle ore 24:00 del 31/12/2024 alle ore 24:00 del 31/12/2027.

Le attività si intendono avviate a decorrere dalla nota formale di avvio delle stesse.

Opzioni e rinnovi: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata al fine di consentire l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

3.2 Revisione prezzi

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo 5 del Capitolato speciale d'appalto "DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE

DEL RISCHIO” una parte, decorsi almeno 6 mesi dall’inizio dell’assicurazione, potrà segnalare all’altra il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all’articolo suddetto e richiedere motivatamente, ai sensi dell’ art. 60 del d.lgs. n. 36/2023, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali in aumento o in diminuzione, ma solo nel caso in cui tale variazione risulti superiore al 5% del premio annuo imponibile, e operano nella misura dell’80% della variazione in oggetto.

- La parte che ha ricevuto la segnalazione, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate dall’altra parte, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
- In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto, in aumento o in diminuzione, a decorrere dalla nuova annualità. In caso di mancato accordo, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione, secondo quanto espressamente previsto in relazione al recesso.

Si rinvia all’articolo 6 Revisione del Prezzo del Capitolato Speciale d’Appalto.

3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Sul punto, si rimanda all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto “DICHIAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO”

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura per presentare preventivi in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, del Codice, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

L’operatore che presenta preventivi in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa procedura:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione, sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, sia in forma individuale;
- partecipazione, sia in aggregazione di retisti, sia in forma individuale. Tale esclusione non si

applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima procedura, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine di 15 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla procedura, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Gli operatori devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostantiva e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità di adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità approvato con Delibera di Giunta, ad esecuzione immediata, n. 522 del 21.12.2023 e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla procedura, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

Gli operatori devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

- iscrizione nel Registro delle Imprese, ovvero, per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;
- possesso dell'autorizzazione o dell'ammissione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano, nel ramo relativo alla copertura infortuni professionali ed extraprofessionali secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 209/2005 e avente sede sul territorio nazionale, ovvero operante in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi del d.lgs. n. 209/2005.

Ai fini della comprova:

- l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- il possesso dell'autorizzazione o dell'ammissione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano è accertato d'ufficio dalla Stazione appaltante e acquisito presso i propri archivi, così come verrà verificata d'ufficio l'iscrizione nel Registro intermediari dell'Istituto, nel caso di partecipazione tramite una propria Agenzia.

6.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria

L'operatore deve possedere, a pena di esclusione, nel triennio 2021-2023, una raccolta premi complessiva nei rami infortuni non inferiore a euro 10.000.000,00.

Per le imprese di assicurazione che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

La comprova del possesso del requisito è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante presso i propri archivi. Se trattasi di imprese di assicurazione non italiane ma residenti nello spazio economico europeo, la comprova sarà fornita dall'impresa tramite il FVOE con i bilanci del triennio indicato.

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Aver prestato nel triennio precedente, a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, almeno una copertura assicurativa nel ramo infortuni in forma di "polizza collettiva" con Amministrazioni, Enti, Organismi e aziende Pubbliche o che aggiudicano in qualità di stazioni appaltanti pubbliche o imprese private.

La comprova del requisito è fornita mediante copia della "polizza collettiva".

I requisiti per l'ammissione di cui al presente Disciplinare devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, Geie.

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese e il requisito relativo al possesso dell'autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private, con riferimento al ramo oggetto dell'offerta in base al d.lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii di cui al punto 6.1, devono essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo; da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di coassicurazione, i requisiti devono essere posseduti da ciascuna coassicuratrice.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per intero.

In caso di coassicurazione, il requisito deve essere soddisfatto nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al precedente punto 6.3 richiesto deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per intero.

In caso di coassicurazione, il requisito deve essere soddisfatto nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7. AVVALIMENTO

L'operatore può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento, le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa procedura partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'operatore e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio

DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- c) impegnarsi, verso l'operatore che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

L'operatore allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile mediante soccorso istruttorio:

- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, l'operatore sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente, l'operatore produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla procedura. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

L'operatore indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

A tal fine, l'operatore dovrà espressamente dichiarare, nella sezione specifica del DGUE, la volontà di farvi ricorso e indicare le parti che intende subappaltare. In mancanza di tale espressa volontà, il ricorso al subappalto non può essere ammesso.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'affidatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di

settore indicato al punto 3 del presente disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna ad adottare misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

10. GARANZIA PROVVISORIA

In conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento *de quo* non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 dello stesso Codice.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

In virtù della "Delibera n. 610 del 19 dicembre 2023 - autofinanziamento 2024" recante ad oggetto: "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024" per la fascia di importo "Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000" l'operatore economico è esentato dal versamento a titolo di contributo all'ANAC.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

Il preventivo e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso la Piattaforma MePA. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. Il preventivo deve essere sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

Il preventivo deve pervenire entro le ore 12:00 del 28.11.2024 a pena di irricevibilità. La Piattaforma MePA non accetta preventivi presentati dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione del preventivo. Per l'individuazione di data e ora di arrivo del preventivo, fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma MePA.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma MePA di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio dell'operatore. Si invitano, pertanto, gli operatori ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e, quindi, la mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione del preventivo ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 50 MB per singolo *file*; si evidenzia che la dimensione totale del plico

telematico non dovrà superare 1 GB.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle buste digitali/plichi telematici di seguito indicati:

BUSTA A - Documentazione Amministrativa;

BUSTA B – Preventivo.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma preventivi successivi che sostituiscono il precedente, ovvero ritirare il preventivo, nel periodo di tempo compreso tra data e ora di inizio e data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa, inoltre, che:

- il preventivo è vincolante per l'operatore;
- con la trasmissione del preventivo, l'operatore accetta tutta la documentazione a corredo della procedura, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione dei preventivi, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. L'operatore che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dei preventivi indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Il preventivo vincola l'operatore per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione del preventivo. Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità dei preventivi, le operazioni di affidamento siano ancora in corso, sarà richiesto agli operatori di confermare la validità dei preventivi sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di procedura fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante, entro il termine fissato da quest'ultima o, comunque, in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura, è considerato come rinuncia dell'operatore alla partecipazione alla procedura.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nel preventivo, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la

sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza del preventivo.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e il preventivo.

Con la medesima procedura, può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura. Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato all'operatore un termine, non superiore a cinque giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate, le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante non prende in considerazione il preventivo dell'operatore economico.

Ove l'operatore produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e sul preventivo e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine non superiore a cinque giorni.

14. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRESENTARE PREVENTIVO E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Me.PA, accessibile all'indirizzo Home – acquistiinretepa, per compilare o allegare la documentazione di seguito indicata:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) DGUE, da compilare *on line* sulla Piattaforma;
- 3) eventuale procura;
- 4) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4.;
- 5) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.5.;
- 6) Patto di Integrità;
- 7) Modello requisiti speciali *ex art. 6* del presente disciplinare;

14.1 Manifestazione di interesse a presentare preventivo

La manifestazione di interesse a presentare preventivo deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inserita nell'apposito campo obbligatorio della piattaforma telematica.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, l'operatore fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale

concorre alla procedura.

Nella manifestazione in parola, l'operatore dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione del preventivo;
2. di non partecipare alla medesima procedura contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla procedura né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione procedura;
4. di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-*quater* del d.l. legge n. 76/2020;
5. di impegnarsi ad adottare specifiche misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
6. di aver tenuto conto, nella preparazione del proprio preventivo e di tener conto, nell'espletamento del servizio, degli obblighi concernenti tutte le disposizioni di legge in materia;
7. di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della legge regionale Campania, 27 febbraio 2007, n. 3, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti alla verifica del DURC;
8. di accettare il Patto di Integrità approvato con Delibera di Giunta, ad esecuzione immediata, n. 522 del 21.12.2023;
9. di accettare il Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 e ratificato con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007;
10. che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla legge n. 327/2000, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro, con particolare riferimento al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
11. di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., al d.l. n. 187/2010 e s.m.i. e al d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
12. di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136/2010 e s.m.i.;
13. l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
14. di essere a conoscenza e di accettare le condizioni richiamate dal Documento Unico di Programmazione del Comune di Napoli, c.d. *Programma 100* della Relazione Previsionale e

- Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, e alla verifica della regolarità dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicato sul sito del Comune di Napoli;
15. di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Ente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 1° marzo 2024 reperibile al seguente link: <https://www.comune.napoli.it/codicedisciplinare> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
 16. di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 94, comma 3, del Codice, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X;
 17. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 18. di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura;
 19. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
 20. per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle **gare**, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019 (l'operatore presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto).

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le

funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla procedura;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla procedura.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'operatore o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, l'operatore allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se, dalla visura camerale del concorrente, risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

14.2 Cauzione provvisoria

In conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 (paragrafo 10)

14.3 Documento di Gara Unico Europeo

Il DGUE, compilato *on line* sulla piattaforma telematica deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento, anche dall'ausiliaria.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione, di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice, sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione, di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice, sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, l'operatore dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

14.4 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

L'operatore, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

14.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14.6 Attestazione dell'avvenuto versamento del contributo all'ANAC.

In virtù della “*Delibera n. 610 del 19 dicembre 2023 - autofinanziamento 2024*” recante ad oggetto: “*Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2024*” per la fascia di importo “*Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000*”, l’operatore economico è esentato dal versamento a titolo di contributo all’ANAC (si rimanda al paragrafo 11).

14.7 Patto di Integrità

Dovrà essere fornita una copia del Patto di Integrità sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente anche dai legali rappresentanti delle imprese mandanti, delle imprese ausiliarie e delle consorziate esecutrici. Lo stesso dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio "Patto di Integrità".

14.8. Modello requisiti speciali

Il suddetto modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante e inserito nell'apposito campo obbligatorio della piattaforma telematica.

15. OFFERTA TECNICA

L’offerta tecnica consiste nella sottoscrizione per accettazione del Capitolato Speciale d’appalto “**COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA DEGLI AMMINISTRATORI E ALUNNI DEL COMUNE DI NAPOLI**” contenente le condizioni di polizza.

16. PREVENTIVO

L’operatore economico accetta il Capitolato Speciale d’Appalto e compila la “SEZIONE X CALCOLO DEL PREMIO” costituente il preventivo oltre che la “Manifestazione di interesse a inviare preventivo e offerta economica” caricandolo nella Piattaforma MePA secondo le modalità indicate nella guida per la presentazione delle offerte telematiche. L’offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1., deve contenere i seguenti elementi:

- a) l’indicazione del ribasso percentuale offerto sul premio posto a base dell’affidamento indicando fino ad un massimo di due decimali;
- b) l’indicazione, a pena di esclusione, dei costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza relativamente alla prestazione secondaria.

In caso di contrasto, vale quanto riportato nella “Manifestazione di interesse a inviare preventivo e offerta economica”.

Ai sensi dell’articolo 41, comma 14, del Codice, i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è affidato al concorrente che avrà offerto il tasso di premio lordo, comprensivo delle imposte, più basso, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, in considerazione delle caratteristiche tecniche standardizzate di seguito indicate:

- trattasi di polizza infortuni mista caso invalidità/morte le cui modalità applicative ai fini della fruizione delle indennità non differiscono dalle analoghe coperture presenti sul mercato assicurativo;
- per il calcolo dell'indennità per l'invalidità, si applicano le Tabelle delle menomazioni all'integrità psico-fisica c.d. "INAIL", approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12.7.2000 in attuazione del d.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e successive modificazioni.

L'Amministrazione affiderà anche in presenza di un solo preventivo valido.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice *“Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5”*.

19 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La prima sessione ha luogo alle ore **12:00 del 28.11.2024** e nelle successive date, comunicate alle imprese concorrenti attraverso la Piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni della procedura preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa dell'operatore che presenta il preventivo;
- dei preventivi.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di affidamento, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun operatore, mentre il preventivo contenente l'offerta economica resta chiuso, segreto e bloccato dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP – previa comunicazione concernente la data e l'ora dell'operazione, tramite la piattaforma MePA – procederà allo sblocco e all'apertura delle Offerte economiche per l'esame e la verifica delle stesse.

Di seguito procederà:

- all'esame e alla verifica dei preventivi;
- alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo *ex art. 2359 c.c.*, proponendo l'esclusione dei concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall'art. 95, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 36/2023;
- in caso di preventivi identici, si procederà, su richiesta della Stazione appaltante, ad una sessione di negoziazione migliorativa dell'offerta economica contenuta nei preventivi, aperta esclusivamente ai soggetti che abbiano presentato le migliori uguali offerte. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. L'appalto sarà affidato all'operatore che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo*, il RUP procede, mediante sorteggio, ad individuare l'operatore cui verrà affidato l'appalto. La Stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. Il seggio monocratico rende visibile agli operatori, con le modalità di cui all'articolo 19, i premi offerti. Il sorteggio sarà effettuato secondo le seguenti modalità:
 - assegnazione di un numero a ciascuna delle imprese/R.T.I. che hanno presentato preventivi uguali;
 - immissione dei suddetti numeri identificativi in un contenitore;
 - estrazione a sorte di uno dei suddetti numeri identificativi che determinerà il migliore offerente;
- All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP sceglie il preventivo migliore e propone l'affidamento al concorrente che avrà offerto il premio più basso.

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nel caso in cui il preventivo migliore contenga un'offerta che appaia anormalmente bassa, la Stazione appaltante ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, ai sensi dell'art. 110 del Codice, richiedendo per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude il preventivo che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

All'esito di tale processo, qualora il preventivo migliore risulti anomalo, si procede con le stesse modalità nei confronti dei successivi preventivi se contenenti un premio lordo annuo ritenuto anormalmente basso, fino ad individuare il miglior premio ritenuto non anomalo.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica il preventivo contenente un'offerta che appaia anormalmente bassa, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, laddove si verifichi uno scostamento sostanziale dei costi della manodopera evidenziati nell'offerta economica, rispetto a quanto stimato sulla base di quanto indicato nelle Tabelle ministeriali di cui all'art. 41, co. 13 del Codice.

23 AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di affidamento è formulata in favore del concorrente che ha presentato il miglior

preventivo.

Qualora nessun preventivo risulti conveniente o idoneo in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni dei preventivi, di non procedere all'affidamento.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dei preventivi, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

L'accordo con la società affidataria verrà definito mediante sottoscrizione con firma digitale di documento stipulato su MePA e sottoscrizione del Capitolato Speciale d'Appalto contenente le condizioni di polizza.

24 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de qua* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori, si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa Stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante:

<https://www.comune.napoli.it/codicedisciplinare>;

<https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20822> ;

<https://www.comune.napoli.it/bandi>;

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato, in modalità digitale, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta esclusiva del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. n. 28/2010.

La Compagnia assicuratrice può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica di sinistri o degli atti giudiziari.

28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 12 agosto 2021 n. 148 e dei relativi atti di attuazione. Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli.

29. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Si applicano al presente appalto:

29.1 Protocollo di Legalità

Il Comune di Napoli, con deliberazione di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del "Protocollo di Legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007, pubblicato e prelevabile sul sito *internet* della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito *Web* del Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla deliberazione di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del "Protocollo di legalità", che contengono gli impegni e le clausole alle quali la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando, inoltre, che le clausole di cui all'art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall'aggiudicatario.

29.1 Protocollo di legalità in materia di appalti sottoscritto in data 1° agosto 2007 - estratto contenente gli articoli 2 ed 8:

ART. 2

- La Stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/2006, del d.P.R. n. 252/1998 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale Campania n. 3 del

27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;

- Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di IVA, la Stazione appaltante:
 - assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
 - allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni
- si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio; decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del d.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore

interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

- fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
- si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del d.P.R. 252/98 ;
- si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
- si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura. dei servizi;
- si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
- accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fine delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto

conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

- comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

iv) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 8

La Stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR n. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del

10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei casi di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 252/98 a carico del subfornitore.”

29.2 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

29.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli, con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 1° marzo 2024, reperibile al seguente link: <https://www.comune.napoli.it>, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito www.comune.napoli.it in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano, altresì, alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le clausole sanzionatorie in caso di inosservanza di dette disposizioni sono quelle previste nel Patto di Integrità adottato dall'Ente (art. 20, c. 7, del Codice di Comportamento).

29.4 Patto di Integrità

Con Delibera di Giunta n. 522 del 21.12.2023 avente ad oggetto “Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025 – Misura MG10 “Patto di Integrità e Protocollo di Legalità: Approvazione del nuovo Schema di Patto di Integrità”, è stato approvato il nuovo Schema di Patto di Integrità che sostituisce integralmente quello precedentemente approvato con D.G.C. n. 797 del 03/12/2015. Tale Patto reca le regole comportamentali volte a prevenire il fenomeno corruttivo e ad affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti. Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dal concorrente nella “Documentazione

Amministrativa”.

29.5 Programma 100

In attuazione del *Programma 100* della Relazione Previsionale e Programmatica del Comune di Napoli, che prevede l'applicazione di nuove regole nei rapporti con l'Amministrazione Comunale, in particolare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione dell'appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali.